

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 11 – 16 APRILE 2019



LA PRIMA SCADENZA DEL NUOVO ESTEROMETRO

Scade il prossimo **30/4/2019** la presentazione delle comunicazioni **mensili** dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. *Esterometro*) registrate nei seguenti mesi:

GENNAIO 2019 – scadenza originaria 28/2/2019 prorogata al 30/4/2019

FEBBRAIO 2019 – scadenza originaria 1/4/2019 prorogata al 30/4/2019

MARZO 2019 – scadenza 30/4/2019

Si ribadisce che al momento l'adempimento ha **periodicità mensile**, nonostante le proroghe suddette abbiano creato un po' di confusione.

Detta comunicazione, da inviarsi **esclusivamente in via telematica**, riguarda:

- in via generale tutte le operazioni intervenute tra **soggetti passivi IVA stabiliti in Italia** e **soggetti (IVA e privati) non stabiliti** nel territorio dello Stato (comunitari e extra-comunitari, compreso Vaticano, Repubblica di San Marino, Livigno e Campione d'Italia) che **non sono state documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica**;
- anche gli acquisti effettuati **presso soggetti non residenti senza Partita IVA** che fruiscono del regime di **franchigia delle piccole imprese** (che vengono trattati come "privati") – così si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 85/2019.

Si ricorda che si considerano **non stabiliti ai fini IVA** nel territorio dello Stato anche le **posizioni IVA "identificate" in Italia di soggetti non residenti** (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

Tra i numerosi dubbi sollevati da più parti, per i quali l'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa ufficialmente, riportiamo i seguenti:

- **Operazioni territorialmente non rilevanti in Italia** – ad esempio servizi alberghieri o di ristorazione riferiti a strutture situate all'estero **qualificati fuori campo IVA in Italia**, pur non sussistendo alcun obbligo di registrazione ai fini IVA in quanto "estranei" all'imposta, trattandosi di operazioni intercorse con controparti non residenti potrebbero ritenersi da includere nella comunicazione, anche se Assonime recentemente si è espressa diversamente, spiegando che andrebbero indicate solo le fatture soggette a registrazione. A nostro avviso, **se per scelta questi documenti sono stati annotati nel registro IVA acquisti (anche mediante autofattura), prudenzialmente vanno inclusi nella nuova comunicazione**
- Per le operazioni passive la data alla quale fare riferimento per la trasmissione telematica è **la data di ricezione** del documento comprovante l'operazione, intendendosi per tale **la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione IVA** – in base al tenore letterale dovrebbero quindi rientrare

nella comunicazione anche le fatture di marzo 2019 ricevute e registrate entro il 15 aprile 2019, se computate nella liquidazione IVA del mese precedente.

Attenzione! Il nuovo adempimento non sostituisce le comunicazioni INTRASTAT per le operazioni con soggetti comunitari. Pertanto gli elenchi restano in vigore secondo le ordinarie regole e scadenze!

Per completezza sull'argomento si rimanda anche alle circolari dello Studio n. 6 e 7/2019.

*Invitiamo quindi i Signori Clienti, che non abbiano ancora provveduto, a far avere allo Studio tutta la documentazione utile all'espletamento dell'adempimento o il file xml (per le contabilità esterne) dei primi tre mesi del 2019 **entro e non oltre il giorno 19 aprile** (essendo il periodo anche pieno di festività).*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>*